

Edizione di sabato 5 maggio 2018

DIRITTO SOCIETARIO

Assemblea in teleconferenza anche senza previsione statutaria

di **Fabio Landuzzi**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il passaggio generazionale nell'azienda agricola

di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

Rapporto tra sentenza penale e processo tributario

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Rivalsa dell'Iva post accertamento per le importazioni

di **Marco Peirola**

REDDITO IMPRESA E IRAP

La scheda carburante

di **EVOLUTION**

FINANZA

La settimana finanziaria

di **Mediobanca S.p.A.**

DIRITTO SOCIETARIO

Assemblea in teleconferenza anche senza previsione statutaria

di **Fabio Landuzzi**

Una recente **Massima** pubblicata dal **Comitato interregionale dei Consigli notarili delle Tre Venezie** (la n. **H.B.39**) può essere di aiuto nel **semplificare l'organizzazione delle assemblee dei soci di società di capitali "chiuse"** mediante l'utilizzo di **sistemi di teleconferenza**, anche **ove lo statuto** – magari perché non aggiornato da diverso tempo – **non prevede e non regola espressamente questa possibilità**.

La **Massima** in commento si intitola *"Intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione in relazione alle possibili diverse clausole statutarie"* e contiene il seguente precetto.

Nelle società per azioni "chiuse", anche in **assenza di una specifica previsione statutaria**, deve ritenersi **possibile l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**, a condizione che siano in concreto rispettati i **principi del metodo collegiale**.

Ove i mezzi di telecomunicazione siano previsti dall'**avviso di convocazione**, la società deve rispettare il **principio di parità di trattamento dei soci**. Spetta al presidente dell'assemblea verificare il pieno rispetto del **metodo collegiale**, secondo **principi di correttezza e di buona fede** e, ove il collegamento sia predisposto dalla società, il rispetto della parità di trattamento dei soci.

Resta salva la **possibilità per lo statuto di disciplinare diversamente la materia**, anche in **deroga alle regole della collegialità**, e fermo il diritto del socio di intervenire fisicamente in assemblea.

E' sempre **possibile**, con il **consenso unanime dei soci**, **derogare alla regola statutaria**.

Il Notariato del Triveneto pone quindi al centro il **rispetto del metodo collegiale**, superando il dato formale della previsione statutaria; per tale motivo, il sistema di collegamento deve essere tale da consentire di garantire a tutti i partecipanti di **interagire nella riunione** in tempo reale, **discutere dei temi** posti all'ordine del giorno ed **esercitare il diritto di voto**.

La novità della **Massima** è che essa fornisce una sorta di **interpretazione estensiva dell'[articolo 2370 cod. civ.](#)**, ai sensi del quale *"lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (...)"*; infatti, essa vuole significare che anche ove lo statuto tacesse, per agevolare il funzionamento dell'organo volitivo, e quindi nell'interesse primario della vita sociale, l'organizzazione dell'assemblea può essere compiuta mediante il **ricorso a mezzi di**

telecomunicazione, a condizione che sia **garantita** la possibilità di **discussione** e di **partecipazione attiva**, ovvero come se la riunione fosse costituita con la presenza fisica di tutti i partecipanti nello stesso luogo.

La finalità che la Massima intende evidentemente perseguire è quindi quella di **agevolare l'organizzazione della assemblea**, anche in mancanza di una diretta previsione statutaria, ma a condizione che il mezzo di telecomunicazione impiegato sia in grado di **riprodurre una situazione** corrispondente a quella che si avrebbe in condizioni **di presenza fisica** dei partecipanti nel medesimo luogo. Deve perciò trattarsi di mezzi che, senza limiti di carattere tecnologico, siano idonei a consentire la creazione di un **ambiente virtuale** adeguato e in linea con i principi sopra enunciati, nonché di porre il **presidente della riunione** nella condizione di poter **accertare l'identità dei partecipanti** e la **legittimazione** dei medesimi.



Master di specializzazione

**IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI,
IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA E IL MODELLO 231**

Scopri le sedi in programmazione >

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Il passaggio generazionale nell'azienda agricola

di **Luigi Scappini**

Il **passaggio generazionale** rappresenta uno degli aspetti maggiormente **delicati** nel percorso di un'azienda, vuoi per la difficoltà nel sostituire meccanismi il più delle volte collaudati, vuoi per la scelta dei soggetti che devono proseguire l'attività.

A questo si deve aggiungere la necessità di trovare **giovani** disposti a entrare in un mondo che, a parte alcuni settori (leggasi *in primis* viticoltura), non sempre è generoso di soddisfazioni da un punto di vista economico.

Il Legislatore, conscio di queste problematiche, da sempre ha creato un **sistema normativo speciale**, avente il preciso compito di incentivare l'inserimento dei **giovani under 40** nel **settore primario**.

In tal senso depone, ad esempio, in tempi recenti:

- l'introduzione di uno **sgravio contributivo** per i primi 5 anni concesso ai giovani che entrano nel settore;
- la previsione, a regime, di una **detrazione Irpef** per i canoni di locazione corrisposti ([articolo 16, comma 1-1, Tuir](#));
- il recentissimo **contratto di affiancamento** introdotto con l'ultima Legge di Bilancio (a dire il vero non senza qualche sbavatura).

Anche del punto di vista successorio sono previste alcune regole che di fatto derogano ai principi generali del cd. **partage egale** ai sensi del quale tutti i coeredi hanno pari dignità nel succedere nell'asse ereditario.

Ad esempio, la [Legge della Provincia di Bolzano 17/2001](#) prevede regole particolari nella successione dei **masi chiusi**, intesi questi ultimi come un **complesso di beni indivisibili** comprensivi sia delle **scorte** vive e morte, sia dei **diritti** annessi al maso stesso.

A livello generale, l'[articolo 49 L. 203/1982](#) introduce una **deroga** alla **successione** nel caso di morte in riferimento ai **fondi rustici** che, letto in combinazione con quanto previsto dagli [articoli 4 e 5 L. 97/1994](#), e, soprattutto, con l'[articolo 8 D.Lgs. 228/2001](#), scardina le regole ordinarie della **successione mortis causa** prevedendo una sorta di diritto in capo a determinati soggetti nella **successione di impresa agricola**, fermo restando il versamento di quanto dovuto agli altri **coeredi**.

Ai sensi dell'[articolo 49 L. 203/1982](#) è previsto che in **caso di morte del proprietario di fondi rustici** dallo stesso o dai suoi familiari condotti o coltivati direttamente, viene a formarsi, a favore di coloro che alla data di apertura della successione **esercitano**, e l'abbiano fatto anche prima, un'**attività agricola**, un diritto a **proseguire** nell'attività.

Tali eredi, tuttavia, devono alternativamente essere **coltivatori diretti** o **lap** iscritti alla **previdenza agricola**.

Rispettando tali requisiti essi **subentrano**, anche per le **quote di spettanza** dei coeredi, nella conduzione del fondo, in forza di un **contratto** che, per espressa previsione normativa, fa riferimento alle regole della stessa **L. 203/1982** e quindi avente durata **quindicennale**.

Si viene a determinare, in questo modo, una sorta di **affitto coattivo ex lege** bypassando i diritti dei coeredi, e tale deroga, come affermato dalla [Corte Costituzionale, sentenza n. 397/1988](#) è giustificata in ragione dell'obiettivo di mantenere una integrità e unità dell'azienda, nonché la stessa continuità.

Si precisa come i fruitori di questa deroga **devono condurre** i terreni in forza **non** di un **contratto** di affitto **regolarmente stipulato** (in questo caso **si azionerebbe** la previsione di cui all'[articolo 49, comma 3, L. 203/1982](#) ai sensi del quale *"I contratti agrari non si sciolgono per la morte del concedente."*).

Ne deriva che la **conduzione** deve essere di fatto, **non abusiva** e **non regolamentata**, ed è per questo che l'[articolo 49 L. 203/1982](#) aziona una sorta di tutela nei confronti di coloro che hanno, in funzione di un **rapporto fiduciario**, coltivato e valorizzato un fondo.

Ma il rapporto di **affitto coattivo quindicennale** rappresenta anche una sorta di prova per gli eredi, coltivatori diretti o lap, in quanto, in ragione di quanto previsto dagli [articoli 4 e 5 L. 97/1994](#) (la cui portata, originariamente circoscritta ai soli comuni montani, per effetto dell'[articolo 8, D.Lgs. 228/2001](#), è stata estesa a tutto il territorio nazionale), prevede la possibilità per i detti soggetti di **acquistare il fondo** a un **prezzo prestabilito** secondo le regole di cui all'[articolo 4 L. 590/1965](#).

Per poter fruire di questa "**prelazione**", i coltivatori diretti o lap devono, comunque, rispettare i seguenti **requisiti**:

- **non aver ceduto**, nel **triennio precedente**, terreni per un reddito fondiario superiore a 258,23 euro. In parziale deroga è ammessa la cessione o la permuta per ricomposizione fondiaria;
- l'acquisto **non deve comportare** il determinarsi di un complesso fondiario di **3 volte superiore** alle capacità lavorative della famiglia;
- l'obbligo di **coltivare** i fondi per almeno **6 anni** e
- l'**iscrizione** alla **previdenza agricola**.

OneDay Master

DISCIPLINA LEGALE DEL SETTORE VITIVINICOLO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Rapporto tra sentenza penale e processo tributario

di **Luigi Ferrajoli**

In linea generale, alla luce delle novità introdotte dal **D.Lgs. 74/2000** e per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla **pronuncia penale** non può essere riconosciuta **alcuna autorità di cosa giudicata nel giudizio tributario** e il giudice fiscale non può che limitarsi a rilevare l'esistenza di una sentenza definitiva in materia di reati tributari, non potendo estenderne automaticamente gli effetti sull'azione accertatrice del singolo ufficio tributario.

Ne deriva che il contenuto delle **prove** acquisite nel procedimento e nel **processo penale** devono essere, se ritualmente prodotte in giudizio, **liberamente esaminate dal giudice tributario**, che può ricostruire il fatto storico in virtù delle medesime circostanze già oggetto di esame da parte del giudice penale, purché venga posto in essere **un distinto procedimento valutativo degli elementi probatori** secondo le regole – anche riferite al diverso regime di prova – vigenti in campo **tributario**.

La **sentenza penale**, ma, più in generale, gli **atti del procedimento penale**, costituiscono infatti – nella prospettiva del giudice tributario – **documenti acquisibili ex [articoli 24, 32 e 58 D.Lgs. 546/1992](#)**.

Nell'impossibilità di attuare, dunque, automatismi probatori, i dati e le informazioni veicolati nell'ambito del processo penale costituiscono, di norma, **indizi o elementi di prova per il giudice tributario** che non può limitarsi a richiamare il semplice dispositivo della sentenza penale, essendo invece chiamato a prendere in considerazione gli elementi da essa desumibili per procedere ad una propria **autonoma ricostruzione dei fatti**, dando conto della consistenza degli elementi di prova complessivamente acquisiti e delle ragioni del proprio convincimento.

Sotto diverso profilo, il giudice tributario non può recepire acriticamente le conclusioni a cui è addivenuto il giudice penale, bensì – nell'esercizio dei propri **poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio agli atti** – deve procedere ad un apprezzamento del contenuto della decisione, ponendolo a confronto con gli altri elementi di prova acquisiti nel giudizio.

In altri termini, rispettando le **regole della distribuzione dell'onere della prova** proprie del relativo processo, il giudice tributario deve autonomamente valutare tutti gli atti di un procedimento penale e può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel giudizio penale, prescindendo dal fatto che il processo penale sia stato definito o meno con una pronuncia avente **efficacia di giudicato**.

Con l'[ordinanza 6295/2018](#), la Corte di Cassazione, chiamata a decidere di una questione vertente sul tema del “**regime del margine Iva**”, ha stabilito che il cessionario – al quale l'Amministrazione finanziaria contesta, in base ad elementi oggettivi e specifici, la fruizione di tale speciale regime impositivo – deve provare la propria **buona fede**, dimostrando di aver agito in assenza di **consapevolezza** di partecipare ad un'evasione fiscale e di “*aver adoperato la **diligenza massima** esigibile da un operatore accorto – secondo i criteri di ragionevolezza e di proporzionalità, in rapporto alle circostanze del caso concreto – al fine di evitare di essere coinvolto in una tale situazione, in presenza di indizi idonei a farne insorgere il sospetto*”.

La Corte di Cassazione, nella circostanza, ha ritenuto erronee le valutazioni sulle quali era stata fondata l'impugnata sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Molise, ritenendole – per fini di più specifico interesse della presente disamina – “*in ulteriore contrasto con gli insegnamenti delle Sezioni unite là dove posto l'accento sul fatto che **gli imputati erano stati assolti** dai reati con i quali si ipotizzava la partecipazione dell'importatore italiano agli illeciti commessi dai cedenti esteri*”.

A giudizio della Suprema Corte “*ragionando in questi termini, la Ctr ha riconosciuto implicitamente la rilevanza di uno **stato soggettivo che è del tutto irrilevante**, posto che la responsabilità del cessionario non è legata al **dolo**, ma un **difetto di diligenza** nella verifica delle condizioni di applicabilità del regime del margine*”.

In proposito, la Suprema Corte ha ritenuto doveroso ribadire come “*in materia di contenzioso tributario, nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi alla sentenza penale irrevocabile, di condanna o di assoluzione, emessa in materia di reati fiscali, ancorché **i fatti esaminati in sede penale siano gli stessi che fondano l'accertamento degli Uffici finanziari**, dal momento che nel **processo tributario** vigono i **limiti in tema di prova** posti dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, e trovano ingresso, invece, anche **presunzioni semplici**, di per sé inidonee a supportare una pronuncia penale di condanna. Ne consegue che l'imputato **assolto in sede penale**, anche con formula piena, per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste, può essere ritenuto **responsabile fiscalmente** qualora l'atto impositivo risulti fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario (Cass. n. 16262/2017; n. 8129/2012; n. 19786/2011)*”.

OneDay Master

L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E IL RICORSO PER CASSAZIONE

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Rivalsa dell'Iva post accertamento per le importazioni

di **Marco Peirola**

La Corte di Cassazione, con la [sentenza n. 8473/2018](#), ha affermato che, in virtù del **principio di unicità dell'Iva (all'importazione e interna)**, l'Ufficio doganale non può pretendere il pagamento dell'Iva all'importazione non assolta sulle *royalties* in sede di introduzione dei beni in Italia se le stesse sono state assoggettate ad imposta con la procedura di *reverse charge*.

Tale conclusione discende dalla **sentenza Equoland** ([causa C-272/13 del 17 luglio 2014](#)), con la quale la **Corte di giustizia** ha escluso il diritto della Dogana di esigere il **pagamento dell'Iva** all'importazione relativa ai beni non introdotti materialmente nel deposito Iva se già assoggettati ad imposta con il meccanismo dell'**inversione contabile**.

La Cassazione, nell'estendere il risultato raggiunto dai giudici comunitari alle controversie riguardanti le *royalties*, **supera le indicazioni dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli**, che nella [circolare 16/D/2014](#) (§ 3.1. e 3.2) ha espressamente **circoscritto** la portata dei principi contenuti nella sentenza Equoland alla specifica fattispecie trattata, cioè alla **disciplina del deposito Iva**, escludendo l'applicazione generalizzata delle statuizioni della Corte europea a situazioni diverse dall'istituto del deposito Iva.

I giudici dell'Unione, più specificamente, hanno affermato che, nei limiti in cui non sussiste né evasione né tentativo di evasione, la parte della sanzione consistente nel richiedere un nuovo pagamento dell'Iva già assolta, **senza che tale secondo pagamento conferisca un diritto a detrazione, non** può considerarsi conforme al **principio di neutralità** dell'Iva. Sono, quindi, contrarie al diritto della UE le disposizioni nazionali che prevedono il pagamento dell'**Iva all'importazione** quando quest'ultima sia stata già **regolarizzata dall'importatore** mediante il sistema dell'**inversione contabile**, senza che allo stesso venga riconosciuto, nel contempo, il **diritto alla detrazione** dell'imposta medesima.

Al riguardo, nella [circolare 16/D/2014](#) (§ 2.2), l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha osservato che il rischio di una doppia imposizione **non sussiste** con specifico riguardo all'Iva dovuta in sede di importazione, in quanto – con la riformulazione dell'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) ad opera dell'[articolo 93 D.L. 1/2012](#) – il principio della neutralità dell'imposta è garantito anche nel caso in cui la maggiore Iva sia liquidata in sede di **revisione dell'accertamento doganale**.

Come, infatti, precisato dalla [circolare 35/E/2013](#) (§ 3.2), “il termine per **esercitare la detrazione** decorre dal **pagamento della maggiore imposta accertata** dall'Agenzia delle Dogane in capo all'importatore”, siccome “nelle importazioni (...), l'imposta relativa agli acquisti non è addebitata

*all'importatore in via di rivalsa ma è versata direttamente da quest'ultimo, pertanto, il diritto alla detrazione deve essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l'importatore, debitore d'imposta, ha provveduto al **pagamento dell'imposta, della maggiore imposta, delle sanzioni e degli interessi***".

Alla luce di tale indicazione, nella [circolare 16/D/2014](#) (§ 2.2) si conclude affermando che, "essendo stato **ripristinato sotto ogni profilo** il principio di neutralità dell'Iva, le vigenti disposizioni nazionali in materia di diritto alla detrazione dell'Iva **non sono in contrasto** con quelle comunitarie".

Fermo restando che, con l'intervento della Corte di Cassazione, le pretese dell'Ufficio doganale dovranno essere ridimensionate anche con riguardo alle *royalties*, è il caso di osservare, conclusivamente, che è **dubbia** la previsione dell'[articolo 60, comma 7, D.P.R. 633/1972](#) nella parte in cui **subordina** l'esercizio della detrazione da parte del soggetto rivalsato all'**avvenuto pagamento** dell'imposta al soggetto accertato.

La **Corte di giustizia** (cause riunite C-439/04 e C-440/04 del 6 luglio 2006 e cause riunite C-354/03, C-355/03 e C-484/03 del 12 gennaio 2006) ha affermato che "è **irrilevante, ai fini del diritto del soggetto passivo di dedurre l'Iva pagata a monte, stabilire se l'Iva dovuta sulle operazioni di vendita precedenti o successive riguardanti i beni interessati sia stata versata o meno all'erario**".

In pratica, gli effetti del rapporto tra il fornitore e l'Erario non possono estendersi, a valle, nel rapporto tra il fornitore ed il suo cliente, dal momento che a quest'ultimo deve essere riconosciuto il **diritto alla detrazione** indipendentemente dalla circostanza che l'imposta sia stata previamente o contestualmente corrisposta, dal fornitore, all'Erario.

Tale conclusione, che ha formato oggetto di una specifica censura da parte dell'AIDC, trova conferma nella recente **sentenza Biosafe (causa C-8/17 del 12 aprile 2018)**, con la quale la Corte UE, proprio in riferimento alla rivalsa *post* accertamento, ha affermato che, in capo al soggetto rivalsato, il diritto di detrazione, già sorto sotto il profilo dell'*an*, non può essere retroattivamente modificato in riferimento al *quantum* se la fattura originaria riporta un'imposta inferiore a quella dovuta, con ciò mettendo in luce che la detrazione non dipende dal pagamento dell'imposta al soggetto accertato, ma dalla **regolarizzazione dell'operazione da parte di quest'ultimo**.

Allo stesso modo, nelle **importazioni**, in cui sussiste un rapporto diretto tra il cliente (importatore) e l'Erario, è **illegittimo** subordinare l'esercizio della detrazione al pagamento dell'imposta. La Corte di giustizia ([causa C-414/10 del 29 marzo 2012](#)) ha, infatti, affermato che, in base alla normativa comunitaria, per le importazioni, "il diritto alla detrazione dell'imposta di cui beneficia il soggetto passivo riguarda non soltanto l'Iva che ha versato, ma anche l'Iva dovuta, vale a dire quella che deve essere ancora pagata".

OneDay Master

GOVERNANCE & COMPLIANCE AZIENDALE: SPUNTI PRATICI PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RISCHI 231

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La scheda carburante

di **EVOLUTION**



La scheda carburante è stata introdotta, in un primo momento, dal D.M. 7.06.1997, successivamente è stato emanato il D.P.R. 444/1997, con il quale è stata dettata la disciplina ancora oggi in vigore.

La scheda carburante dovrà essere utilizzata fino al 30 giugno 2018, poiché dal 1° luglio troveranno attuazione le disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017), in merito alla fatturazione elettronica e alla detraibilità Iva, nonché alla deducibilità dei costi connessi agli acquisti di carburanti effettuati da soggetti passivi Iva, con la conseguente soppressione della scheda carburante.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Imposte dirette", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza i principali cambiamenti che avverranno in merito alla scheda carburante e le nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica.

Le disposizioni relative alla scheda carburante, contenute all'interno del D.P.R. 444/1997, dettano, agli [articoli 2, 3 e 4](#) i requisiti che deve possedere il documento affinché lo stesso sia conforme alla scheda carburante disciplinata dallo stesso decreto.

Tale strumento dal 1° luglio 2018 sarà soppresso e dovrà, quindi, essere utilizzato per certificare gli acquisti effettuati fino al 30 giugno 2018.

Sono interessati dalle disposizioni relativi alla scheda carburante tutti i **soggetti passivi Iva** che effettuano **acquisti di carburanti per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione**. In altri termini, la scheda carburante deve essere utilizzata dagli **imprenditori** (individuali e collettivi), dai **professionisti** e dagli **artisti**.

Sono **esclusi** dalla disciplina i seguenti soggetti ([articolo 6, D.P.R. 444/1997](#)):

- Stato;
- enti pubblici territoriali;
- istituti universitari e enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
- autotrasportatori di cose per conto terzi;
- soggetti non residenti in Italia che non vi si sono identificati o che non hanno una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Le cessioni effettuate a favore dei precedenti soggetti devono essere, quindi, documentate da fattura.

La scheda carburante deve essere utilizzata esclusivamente per gli **acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione**. Le eventuali cessioni aventi ad oggetto carburanti diversi, come ad esempio quelli destinati a motori fissi, non possono essere certificate mediante la scheda.

Sono **esclusi** dalla disciplina della scheda carburante gli **acquisti di carburanti effettuati in luoghi diversi dagli impianti stradali** oppure quelli **realizzati presso tali strutture, ma in mancanza del personale** addetto (come nell'ipotesi in cui il rifornimento venga effettuato negli orari di chiusura del distributore).

La scheda carburante può essere sia **mensile**, sia **trimestrale** e la scelta prescinde dalla periodicità della liquidazione Iva, cosicché un contribuente trimestrale può optare per la scheda mensile e viceversa. Inoltre, il documento riepilogativo è unico per ogni veicolo utilizzato nell'attività di impresa o professionale.

Le **informazioni** che devono essere contenute nella scheda sono:

- gli estremi di individuazione del veicolo;
- la ditta;
- la denominazione o ragione sociale, ovvero il cognome e il nome;
- il domicilio fiscale;
- il numero di partita IVA del soggetto d'imposta che acquista il carburante;
- per i soggetti domiciliati all'estero, l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia;
- nel caso di rappresentate fiscali, gli estremi di individuazione del veicolo ed i dati identificativi del soggetto residente all'estero e del rappresentante residente in Italia.

I suddetti dati possono essere indicati anche a mezzo di apposito timbro.

Anche il **gestore dell'impianto** è tenuto ad **indicare alcuni dati nella scheda carburante** presentata dall'acquirente, tra i quali:

- la data;

- l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva;
- anche a mezzo di apposito timbro, la denominazione o la ragione sociale del gestore stesso (o il nome e cognome se persona fisica), e l'ubicazione dell'impianto.

Infine, è anche obbligatorio **riportare**, alla fine del mese o del trimestre (a seconda della periodicità della scheda) **il numero dei chilometri del veicolo**.

In alternativa alla scheda carburante, il [comma 3-bis, articolo 1 del D.P.R. 444/1997](#) afferma che è possibile ricorrere, fino al 30.06.2018, al **sistema dei pagamenti tracciabili**. Da cui discende che, ai fini della detrazione Iva e della deduzione dei costi, il documento fiscalmente rilevante è **l'estratto conto della carta utilizzata** per i rifornimenti.

Tra gli strumenti di pagamenti ammessi vi rientrano le **carte di credito, le carte di debito e le carte prepagate emesse da operatori finanziari** di cui al [comma 6, articolo 7 del D.P.R. 605/1973](#), residenti in Italia.

Con la sostituzione della scheda carburante si prevede l'utilizzo esclusivo di strumenti di pagamento tracciabili, in quanto coloro che utilizzano anche altre forme (es. contanti) sono tenuti all'adozione della scheda carburante per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo d'imposta.

La Legge di Bilancio 2018 (Legge 205/2017) ha introdotto l'obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019, tuttavia per alcuni settori è stata anticipata al 1° luglio 2018 ([comma 917, articolo 1, Legge 205/2017](#)). In particolare, la **fatturazione elettronica** dovrà essere utilizzata, a partire **dall'1.07.2018**, per:

- le **cessioni di benzina o di gasolio** destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- le **prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti** della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica.

Tuttavia, il successivo [comma 920](#) della Legge di Bilancio 2018, modificando l'[articolo 22 del D.P.R. 633/1972](#), impone l'utilizzo della fattura elettronica, sempre a partire dal **1° luglio 2018**, anche per **gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva**.

Da tale data, inoltre, viene previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (soggetti non passivi Iva).

Gli acquisti effettuati presso gli impianti stradali, quindi, devono essere documentati dalla e-fattura se effettuati da soggetti passivi Iva.

Per i carburanti a cui si applica la disposizione si può far riferimento, in attesa di nuovi chiarimenti, alla [C.M. 205/1998](#), nella quale vengono ricompresi tra i carburanti per autotrazione:

- benzina normale;
- benzina super;
- benzina verde;
- miscela di carburante e lubrificante;
- gasolio;
- gas metano;
- GPL.

A decorrere dal **1° luglio 2018**, infatti, **ai fini dell'Iva e delle imposte dirette**, gli acquirenti dovranno effettuare i pagamenti dei **rifornimenti attraverso strumenti tracciabili**, quali:

- carte di credito, carte di debito e carte prepagate emesse da intermediari tenuti alla comunicazione all'anagrafe tributaria di cui all'[articolo 7, comma 6 del D.P.R. 605/1973](#) ;
- assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al R.D. 1736/1933 e al D.P.R. 144/2001;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in conto corrente;
- altri strumenti elettronici previsti all'[articolo 5 del D.Lgs. 82/2005](#), secondo le linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale con [determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014](#).



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

FINANZA

La settimana finanziaria

di Mediobanca S.p.A.



MEDIOBANCA

IL PUNTO DELLA SETTIMANA: Brexit, a che punto siamo?

- La crescita dell'economia britannica continua ad essere inferiore a quella degli altri paesi OECD. Su di essa pesa l'incertezza connessa agli esiti della Brexit.
- L'accordo dovrà contemperare tre elementi: accesso al mercato UE, libertà di movimento delle persone e contributo finanziario netto pagato all'UE.
- I mercati hanno rimodulato le aspettative per il prossimo rialzo dei tassi di interesse e non si attendono un rialzo del costo del denaro il 10 maggio, quando si riunirà la BoE.


La crescita dell'economia britannica continua ad essere inferiore a quella degli altri paesi OECD. Secondo la stima preliminare, il paese in T1 è cresciuto dello 0,1% t/t, attestandosi al di sotto delle attese (0,3% t/t) e portando il tasso di crescita annuale al livello più debole da T2 2012 (1,2% a/a), mentre gli indici anticipatori PMI relativi al primo mese di T2 rimangono in linea con la bassa crescita registrata in T1 e mettono in discussione l'idea che la debolezza sia stata solo temporanea (l'indice PMI composito si è attestato a 53.2 al di sotto delle attese 53.7). **La prospettiva di uscita del paese dall'UE ha dapprima eroso la sostenibilità del debito delle famiglie britanniche** (come diretta conseguenza dell'aumento dell'inflazione) **successivamente ha portato ad un rallentamento dei consumi ed, infine, ha pesato sui piani di investimento delle imprese.** Nell'ultimo *Inflation Report*, la Boe ha quantificato questo effetto, sostenendo che l'incertezza connessa alla Brexit ha rallentato la crescita degli investimenti (a prezzi correnti) di un importo compreso tra il 3 e il 4% nel 2017. Infatti, in primo luogo **l'anticipazione delle future modifiche agli accordi commerciali cambia gli incentivi delle imprese a investire**, scoraggiando quanti esportano nell'UE dall'investire in ulteriore capacità produttiva e creando l'incentivo a sostituire i rapporti commerciali con paesi UE con altri non

UE. In secondo luogo, **l'incertezza sui futuri accordi commerciali induce le società a differire o annullare i piani di investimento a breve termine**; infine, il deprezzamento della sterlina ha un effetto duplice e di segno opposto: aumenta il costo degli investimenti e parallelamente il margine di profitto delle imprese esportatrici, creando un incentivo indiretto ad aumentare la capacità produttiva. I tre canali si sono fino ad ora solo parzialmente compensati, generando un effetto netto negativo sugli investimenti. Se viceversa, però, la situazione si sbloccasse e si chiarissero i termini della Brexit, non è da escludere una accelerazione degli investimenti stessi nella seconda parte del 2018.

Dal punto di vista politico, la situazione sembra aver incontrato una nuova fase di stallo nelle ultime settimane. I negoziati sono iniziati nel giugno 2017 e l'uscita del Regno Unito dalla UE è prevista per il 29 marzo 2019. A marzo 2018 è stato stipulato un accordo preliminare sul periodo di transizione, in base al quale il Regno Unito continuerà a far parte del mercato unico perdendo, però, il suo posto in tutte le istituzioni governative europee. Durante i 21 mesi del periodo di transizione, il paese potrà decidere se accettare nuove regole in materia di giustizia e amministrazione interna e di essere escluso da nuovi trattati internazionali e da nuove decisioni in materia di relazioni estere. Il diritto di veto su leggi che potrebbero danneggiare il Regno Unito, che era stato chiesto dai negoziatori britannici, non è stato incluso nell'accordo, dove invece si parla più genericamente di istituire una commissione che gestirà eventuali contenzioni tra UE e Regno Unito. In ogni caso, **l'accordo preliminare firmato a marzo potrà essere dichiarato nullo se non vi sarà un'intesa sostanziale.** Ad oggi restano aperti **tre punti: il confine in Irlanda del Nord, l'appartenenza all'unione doganale nonché la definizione di un futuro accordo di libero scambio.** Elementi su cui in questi giorni si è rinnovato il dibattito politico: il governo inglese vuole uscire dall'unione doganale comunitaria, evitando però un "confine" tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda. La situazione appare, inoltre, complicata dal fatto che se l'Irlanda del Nord dovesse rimanere nell'unione doganale comunitaria si verrebbe a creare un doppio impianto di regole interno allo stesso Regno Unito, visto che l'Irlanda del Nord ne fa parte. In settimana Theresa May **ha dichiarato che la sua opinione sull'unione doganale è in continua evoluzione.** Sembra un'implicita ammissione che si potrebbe cercare una soluzione che preveda una qualche partecipazione di UK all'unione doganale, evitando di fatto un'Hard Brexit. La negoziazione dell'accordo finale richiederà che **UK negozi tre elementi: accesso al mercato UE, libertà di movimento delle persone e contributo finanziario netto pagato all'unione EU.** Una rappresentazione interessante è quella proposta da *National Institute of Economic and Social Research* (NIESR) (figura 2). L'attuale situazione di Regno Unito come membro della UE coincide con i vertici del triangolo esterno. Mettere fine al libero movimento dei cittadini e alla giurisdizione della Corte di giustizia europea renderebbe verosimile un posizionamento vicino a quello del Canada e un'uscita dal mercato unico. Per mantenere un accesso al mercato unico maggiore di quello della Svizzera, che si confronta con importanti restrizioni bilaterali sugli scambi di servizi, (in particolare finanziari), il Regno Unito dovrebbe continuare a contribuire almeno in parte al Bilancio UE e accettare un qualche grado di libertà di movimento delle persone (esempio della Norvegia, che però è fuori dall'Unione doganale, come la Svizzera).

In questo contesto, il Governatore della BoE, **Carney che più volte ha riconosciuto come le**


trattative sulla Brexit stiano interferendo con la politica monetaria vorrebbe ancorare le aspettative di inflazione e normalizzare i tassi di interesse (2%), tanto più che le altre banche centrali si stanno muovendo in questa direzione, ma **il recente rallentamento della crescita e degli indicatori congiunturali rendono più incerta la decisione della BoE della settimana prossima** (meeting BoE in calendario giovedì 10 maggio). Per questo motivo i mercati hanno rimodulato le aspettative sul prossimo rialzo dei tassi: i mercati attribuiscono adesso una probabilità del 5% di un rialzo dei tassi di interesse la settimana prossima e del 22% a giugno, quando fino alla seconda settimana di aprile la probabilità di un rialzo a maggio era prezzata attorno al 94%.



LA SETTIMANA TRASCORSA

EUROPA: pressioni inflazionistiche ancora moderate nell'Area Euro

Nell'Area Euro, **l'inflazione ha rallentato inaspettatamente ad aprile, risentendo di un effetto stagionale e temporaneo legato alla pasqua**: la stima preliminare di aprile si è attestata a 1,2% a/a (marzo: 1,3% a/a). Il calo di aprile non risulta legato alle componenti più volatili quali prezzi alimentari ed energetici, che invece si sono avvantaggiati del recente aumento del prezzo del petrolio ma si diffonde anche alla componente *core* che, dopo essere rimasta stabile per 3 mesi consecutivi a 1,0%, scende a 0,7%, riportando la lettura più debole nell'ultimo anno. Pur non disponendo della scomposizione per componenti proprio **sulla componente core, ed in particolare sulla componente dei servizi dovrebbe aver pesato l'effetto stagionale legato alla Pasqua, che è caduta a inizio aprile, influenzando i prezzi delle vacanze. Questa debolezza ulteriore dovrebbe essere temporanea** ma va a pesare ulteriormente sulla componente servizi, che già a marzo si era attestata ai valori più bassi degli ultimi tre anni.



Rimanendo in tema di prezzi, l'indice dei prezzi alla produzione (PPI) ad aprile è cresciuto dello 0,1% m/m, in linea con le attese, portando la crescita su base annua a salire da 1,6% a 2,1%. **Le vendite al dettaglio in T1 hanno rallentato nel primo trimestre dell'anno:** a marzo sono aumentate dello 0,1% m/m (consenso: 0,5% m/m) portando il tasso di crescita annuale a 1,8% a/a e il tasso trimestrale -0,2% t/t, dopo essere aumentate dello 0,4% in T4 2017. Insieme ai dati sulle nuove immatricolazioni di autoveicoli, il dato suggerisce che **la crescita trimestrale dei consumi delle famiglie ha rallentato nuovamente, contribuendo al calo della crescita complessiva del PIL dallo 0,4% allo 0,4% in T1**. Tuttavia, le prospettive per le vendite al dettaglio sembrano positive per i prossimi mesi: le indagini sulle imprese suggeriscono che la disoccupazione continuerà a diminuire e la fiducia dei consumatori rimane ad un livello coerente con una crescita annuale delle vendite al dettaglio di circa il 3%. In settimana è stata pubblicata **la stima preliminare del PIL di T1 dell'Area Euro conferma le aspettative degli operatori mostrando una crescita in rallentamento allo 0,4% t/t dopo il robusto 0,7% t/t** (rivisto al rialzo di un decimo) **del trimestre precedente**. La crescita tendenziale si assesta così a 2,5% a/a, in linea con le attese ed in calo di 3 decimi dal 2,8% a/a di fine 2017 (anch'esso rivisto al rialzo di un decimo).

USA: Il report sul mercato del lavoro di aprile riporta una qualche debolezza

In settimana, **l'indice ISM manifatturiero ha ritracciato dai massimi registrati ad inizio anno e si è attestato a 57,3**. Seppure il calo sia stato generalizzato e diffuso a tutte le componenti chiave, va notato che l'indice resta ad un livello significativamente elevato. **L'indice ISM non manifatturiero è sceso a 56,8** (consenso: 58,4) dal 58,8 di marzo, risentendo, secondo quanto riportato dall'ufficio di statistica, dell'incertezza inerente ai dazi commerciali e dell'aumento dei costi delle materie prime. Questo sembra essere un tema ricorrente nelle indagini sul clima e sui consumatori condotte negli ultimi due mesi. Ad aprile, **il rapporto ADP per le imprese private è stato in linea con le attese:** gli occupati nel settore privato sono aumentati di 204 mila unità in aprile (consenso di 200 mila unità; marzo 241 mila unità rivisto al rialzo da 228 mila). **I guadagni si sono distribuiti uniformemente per dimensione aziendale;** la maggior parte dei posti di lavoro si è aggiunta a servizi professionali/aziendali altamente qualificati e sono aumentati anche i lavori di costruzione qualificati. **I datori di lavoro denunciano difficoltà a trovare lavoratori qualificati.** Il costo unitario del lavoro è aumentato del 2,7% nel primo

trimestre, riflettendo i miglioramenti della produttività e un aumento del 3,4% nella compensazione oraria. I dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione confermano lo stato di salute del mercato del lavoro. Le nuove richieste di sussidi di disoccupazione nella quarta settimana di aprile crescono marginalmente a 211 mila unità (225 mila consenso) dalle 209 mila della settimana precedente, mentre le richieste continuative per la terza settimana sorprendono positivamente scendendo a 1.756 mila unità dalle precedenti 1.833 mila, contro attese di sostanziale stabilità a 1.835 mila unità. Sul fronte del commercio internazionale, **la bilancia commerciale di marzo ha registrato un calo del deficit da 57,7 a 49,0 miliardi (50,0 miliardi consenso). Il report sul mercato del lavoro di aprile riporta una qualche debolezza**, con segni che le condizioni climatiche sfavorevoli hanno pesato sul mercato del lavoro. La crescita dei salari è rallentata, sospinta dal calo dei contributi delle industrie ad alto e medio reddito. I nuovi occupati non agricoli sono, invece, aumentati di 164 mila, al di sotto del consenso di 190 mila. Il tasso di disoccupazione, complice anche la riduzione del tasso di partecipazione di un decimo a 62,8%, scende oltre le attese e, per la prima volta dal 2000, si colloca sotto la soglia del 4,0% a 3,9% dopo 7 mesi consecutivi al 4,1%.

ASIA: stabili PMI cinesi

L'indice PMI manifatturiero si è attestato a 51,4 in aprile (consenso: 51,3; mese precedente: 51,5). I principali fattori trainanti sono stati il calo dei nuovi ordini e degli ordini di esportazione, mentre la componente relativa alla produzione è rimasta invariata. Il modesto calo nel settore manifatturiero è stato compensato dall'indice PMI non manifatturiero, lasciando l'indice composito a 54,1. **Le letture sostenute degli indici PMI ufficiali (ad esclusione del calo registrato in febbraio nella produzione) continuano a suggerire un rischio al ribasso limitato per il momentum di crescita a breve termine.** In aumento, anche l'indice PMI Caixin manifatturiero a 51,1 in aprile (consenso 50,9; dato precedente: 51,0). Secondo il centro di analisi Caixin, il principale fattore trainante è stata la produzione, anche se il rapporto ha rilevato che l'aumento della produzione è stato in parte compensato dalle nuove esportazioni, in calo per la prima volta da novembre 2016. La morbidezza delle esportazioni è coerente con gli indici PMI ufficiali. Il rapporto ha rilevato che l'incertezza delle esportazioni è aumentata in modo significativo e la dipendenza dell'economia cinese dalla domanda interna è in aumento, sebbene non abbia menzionato le preoccupazioni relative alle frizioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Inoltre, sempre secondo Caixin, i prezzi degli input sono aumentati per la prima volta da settembre, probabilmente a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio. La componente dei servizi si è attestata a 52,9 punti ad aprile, rispetto al 52,3 di marzo. In combinazione con il miglioramento marginale del PMI manifatturiero riportato in precedenza, l'indice composito è salito a 52,3 dal 51,8.

PERFORMANCE DEI MERCATI



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design by valcarenghi / Freepik